

COMUNE DI CONTROGUERRA

STATUTO

Delibera n. 31 del 14/10/1991.

STATUTO CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 - DEFINIZIONE

- 1 - La comunità di Controguerra è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2 - SEDE

- 1 - La sede del Comune è sita in Via Giovanni Amadio, n.45. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
Presso detta sede si riuniscono, ordinatamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 2 - Il territorio comunale si estende per Kmq. 22,5 confinante con i comuni di: Colonnella, Corropoli, Nereto, Torano Nuovo, Ancarano, Spinetoli, Monteprandone, Monsansampolo del Tronto.
- 3 - Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
- 4 - Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art.3 - TERRITORIO .~.

- 1 - Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art.4 - STEMMA - FASCIA TRICOLORE

- 1 - Lo stemma del comune è conforme al bozzetto allegato che, con le rispettive descrizioni, forma parte integrante del presente statuto.
- 2 - La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.
- 3 - L'uso dello stemma e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4 - L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari, in caso contrario è severamente vietato.

Art.5 - ALBO PRETORIO

- 1 - Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attenzione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6 - AUTONOMIA

- 1 - Il Comune ispira la propria attività ai principi, ai diritti ed ai doveri sanciti dalla Costituzione ed in particolare ai valori fondamentali della persona umana e della famiglia ed alla solidarietà verso i

più deboli; tende all'unità del corpo sociale con la tutela anche dei non residenti, dei profughi oltre che dei propri cittadini.

2 - Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo stato e dalla regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 - Il comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4 - L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5 - Il comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art.7 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO E PROMOZIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO.

1 - Il Comune promuove e favorisce:

- le iniziative tendenti alla valorizzazione, allo sviluppo ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali, del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali ed il loro sviluppo nell'interesse della comunità. A tal fine collabora con le altre istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria;
- le iniziative culturali, artistiche e folkloristiche stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi;
- la pratica sportiva, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2 - Per il raggiungimento dei fini di cui ai commi precedenti il comune provvede altresì a contribuire alla istituzione ed al funzionamento di enti, organismi ed associazioni.

3 - Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità, di sviluppo delle proprie capacità lavorative.

CAPO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SEZIONE I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

SEZIONE II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1 - la composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2 - Il Consiglio resta in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3 - I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4 - I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge e dichiarare le ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

6 - L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nei casi di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla legge 154/81, si procederà nei modi previsti dall'art.6 della stessa legge.

7 - I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

8 - I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

9 - le proposte di cui al comma precedente, redatte dal consigliere, sono trasmesse al Sindaco che le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art.53 della Legge del 08.06.1990, n.142.

10- Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni o alle interpellanze è obbligatoria.

Art. 10 - COMPETENZE

1 - Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2 - Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmati che, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n.142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione,

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale;
- n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituti operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si applica il disposto dell'art.36, comma 5°, della Legge 8 Giugno 1990, n.142.
- o) la nomina del Difensore Civico secondo quanto prescritto dall'art.48 del presente Statuto.

3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.11 - SESSIONI DEL CONSIGLIO.

1- Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2- Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- entro il mese di novembre per l'assestamento di bilancio.

3 Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.

4 -Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 12 - CONVOCAZIONE

1 - La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, essa deve avvenire in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2 - La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3 - La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

4 - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5 - Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6 - La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7 - L'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ed inoltrato alla Prefettura ed all'organo di controllo.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Qualora l'avviso preveda anche la seconda convocazione e la prima sia andata deserta in tutto o in parte non si fa luogo ad alcuna comunicazione ai consiglieri.

Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si discute di questioni relative a qualità personali di determinati soggetti.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta Comunale.

Art.14 - COMMISSIONI CONSILIARI

1 - Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2 - La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3 - I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art.15 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1 - Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2 - Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3 - Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4 - La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 16- ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1 - Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

2 - I Regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del

pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3 - I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17- ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI ,

1 - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art.18 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2 - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

3 - Le adunanze per le elezioni del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

4 - Riveste la qualifica di consigliere anziano colui che fra gli eletti ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art.19 - VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1 - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2 - Le votazioni sono palesi; le deliberazioni che implicano valutazioni di qualità di determinate persone si prendono a scrutinio segreto.

3 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 - Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32 lettera n), della Legge 8 Giugno 1990 n.142, si applica in deroga al disposto del comma primo, il principio della maggioranza relativa.

5 - In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 20 - SOTTOSCRIZIONE, PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI.

1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale, devono essere sottoscritte dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale; devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 Giugno 1990 n.142.

Art.21 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1 - Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 e dal presente Statuto.

2 - Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati i consiglieri eletti.

3 - L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4 - L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5 - Il documento programmatico di cui al comma precedente deve essere depositato presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima dell'a seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

6 - In presenza di più "documenti programmatici" regolarmente presentati, la discussione e la votazione saranno fatte nell'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune, attestata dal Segretario Comunale.

7 - Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, debbono essere indicati gli obiettivi scelti tra quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio e, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziarne la priorità.

LA GIUNTA COMUNALE

Art.22 - FUNZIONI

1 - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art.23 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato.

Art.24 - ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1 - Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2 - La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al primo comma dell'articolo precedente.

3 - Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori di cui la Giunta è composta.

4 - Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari contestualmente all'elezione del Sindaco e della Giunta.

Art.25 - ELEZIONE DELLA GIUNTA

1 - L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e nei termini indicati dalla legge e dall'art.21 del presente Statuto.

2 - La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art.26 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1 - I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art.21 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2 - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3 - All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia come Capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.

Art. 27 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1 - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2 - Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 28 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art.37 della Legge 8 Giugno 1990 n.142.

3 - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4 - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5 - Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 29 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1 - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perchè ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3 - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio ,su proposta del Sindaco.

5 - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, deceduti, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 30. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2 - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 - Il Sindaco dirige, e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4 - La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6 - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione nel verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso.

Art. 31 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1 - In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario.
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) volge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2 - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) disporre i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convocazioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
- 3 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;
- 4 - Appartiene alla Giunta, quale normale attività di esecuzione, provvedere agli storni, che consistono nei prelievi sui capitoli all'uopo dal Consiglio come fondi di riserva.
- 5 - Sono attribuite altresì, alla Giunta Municipale le competenze relative alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

Art. 32 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA ;

- 1 - La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33- PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA Giunta

1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Si applica alle deliberazioni di Giunta il disposto dell'art. 20, comma II del presente Statuto.

SEZIONE IV IL SINDACO

Art. 34 - FUNZIONI E SEGNO DISTINTIVO

1 - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di Governo.

2 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3 - Prima di assumere le funzioni quale ufficiale di governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U 10 gennaio 1957 n.3.

4 - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 35 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 - Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e firma i provvedimenti anche a mezzo dell'assessore da lui delegato;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i contratti. relativi alla gestione del patrimonio del Comune. deliberati dal Consiglio e dalla Giunta. nonchè gli accordi di cui all'art.11 della Legge 7 Agosto 1990 n.241;

g) impartisce. nell'esercizio delle funzioni di polizia locale. le direttive. vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 al 110 del T.U. 3 Marzo 1934 n.383 e della legge 24 novembre 1981 n.689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica. stati di famiglia. certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio. sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta i provvedimenti cautelativi;

l) sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

m) sospende cautelativamente. nei casi gravi. i dipendenti comunali riferendone ai competenti organi;

n) coordina. nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali. dei servizi pubblici. nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

2 - Il Sindaco. inoltre. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi. dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.36 - DELEGAZIONI DEL SINDACO

1 - Il Sindaco. con proprio provvedimento. nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta. per motivi di coordinamento e funzionalità. lo ritenga opportuno.

3 - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto.

4 - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

5 - Gli assessori. cui sia stata conferita la delega. depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

6 - Il Sindaco. quando particolari motivi lo esigano. può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 37 - SURROGAZIONI DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1 - Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art.10 comma II lettera 'n'. del presente Statuto. o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno,il Sindaco. sentiti i capigruppo consiliari. provvede. entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con suo atto. Comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 38 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1 - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2 - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 39 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1 - Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale. di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento. in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza, l'ordine pubblico. informandone il Prefetto.

CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Art. 40 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3 - Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4 - L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

Art.41 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1 - Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, dietro presentazione del consuntivo di tutte le spese effettuate.

3 -L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programma, consuntivi, deliberazioni.

4 - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.

Art.42- RAPPORTO TRA COMUNE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 - Il Comune favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2 - Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere nell'erogazione di contributi in denaro, nell'attribuzione di vantaggi economici, nell'erogazione di sovvenzioni, nonchè in apporti tecnico-professionali ed organizzativi.

3 - Il Comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali.

Art.43 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretori o o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.44- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1 - Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dai consigli comunali che provvedono a deliberare in merito entro 60 giorni.
- 3 - Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori.

Art.45 - REFERENDUM

- 1 - Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
- 2 - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi. La indizione è fatta quando lo richieda almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4 - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5 - Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.46 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.

2 - Per essere ritenute valide alla consultazione dovrà partecipare la maggioranza degli elettori iscritti.

3 - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art.47 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1 - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.48 - DIFENSORE CIVICO - NOMINA

1 - E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve alle proprie funzioni con probità, onestà e indipendenza.

2 - Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico tra i candidati eleggibili alla carica di consigliere comunale, che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

3 - Le proposte di candidatura devono *essere* presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico ed indicare:

- a. dati anagrafici completi e residenza;
- b. titolo di studio;
- c. curriculum professionale ed occupazione attuale, elenco delle cariche pubbliche ed in società private, ricoperte attualmente e precedentemente.

4 - Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, il consiglio comunale, procede ugualmente alla nomina tra candidati di propria scelta.

5 - La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

6 - Il Sindaco dà immediato avviso all'interessato, il quale entro quindici giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

7 - Resta in carica *per* la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

8 - Il difensore prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art.49 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1 - Non può essere nominato difensore civico:

Statuto Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 14.10.1991

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune;
- 2 - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 50 - MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2 - Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3 - A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4 - Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5 - Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6 - L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
- 7 - Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art.51 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

- 1 - Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 - La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
- 3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 52 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; *svolge* tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2 - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

4 - Il Comune, per lo svolgimento di funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 53- SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1 - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54- GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI

1 - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art.55 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1 - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva i relativi statuti.

2 - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3 - Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnati presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4 - l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.56 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - CONVENZIONI

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 - le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.57 - CONSORZI

1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.

2 - A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 - Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Sono fatte salve diverse forme di rappresentanza previste dallo statuto consortile attualmente esistenti.

Art.58 - UNIONE DI COMUNI

1 - Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2 - L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 - Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4 - Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

Art.59 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integranta e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 -A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO V

UFFICI E PERSONALE

Art.60 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2 - Sono disciplinati dai regolamenti di cui al comma precedente:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto del pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e ,la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.

Art.61 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

1 - L'ufficio comunale si articola in conformità alle disposizioni del regolamento del personale che disciplina anche lo status del personale.

Art.62 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Art.63 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1 - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2 - La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3 - La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 64 - SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
- 2 - Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. Derime i conflitti di attribuzione e di competenza degli uffici.
- 3 - Il Segretario comunale promuove anche l'esame collegiale con i dipendenti dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per gli organi comunali.
- 4 - Il Segretario comunale cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei relativi verbali.

CAPO VI**RESPONSABILITA'****Art.65. RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE**

- 1 - Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
- 2 - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art.66 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1 - Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2 - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3 - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4 - La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quando se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

- 1 - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.68 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

- 1 - La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agl i eredi.

Art. 69 - PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

1 - Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi degli artt.10 e 29 del presente statuto.

CAPO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 70 - ORDINAMENTO

1 - L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 71 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1 - La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 72 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1 - Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2 - I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3 - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 73 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1 - L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello stato.

2 - La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno

successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti ,in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto, ai sensi del comma 5, art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 74 - CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 - Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.-76 del presente statuto.

Art. 75 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2 - La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3 - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.

4 - Il Segretario comunale può rogare i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 76 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1 - Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2 - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

3 - Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4 - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5 - Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

6 - Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7 - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

Art. 77 - TESORERIA

1 - Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n.702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.
- 2 - I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dalla stipulanda convenzione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 78 - MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

- 1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- 2 - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente, fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.
- 3 - Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non siano trascorsi due anni dalla data della deliberazione di non accoglimento.

Art.79 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 - Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
- 2 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 80 - ENTRATA IN VIGÒRE

- 1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2 - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3 - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
- 4 - Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.